

REGIONE TOSCANA**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale****Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.****Promozione**

DECRETO 25 giugno 2019, n. **10943**
certificato il 03-07-2019

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019/2020 - definizione delle modalità operative e procedurali.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

Visto il Regolamento delegato (UE) 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n.555/2008 della Commissione;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 ed in particolare l'art. 6 dell'allegato I, in cui ai fini della definizione di micro imprese, piccole e medie imprese, sono determinati i dati delle imprese da prendere in riferimento;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS), notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo (di seguito Ministero) alla Commissione della Unione Europea in data 1 marzo 2018, che contiene, tra l'altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall'OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019/2023;

Visto il Decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 concernente "OCM Vino -Modalità attuative della misura "Promozione" di cui all'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013" (di seguito decreto ministeriale);

Visto il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 38781 del 30/05/2019 recante "OCM Vino -Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019/2020. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019" (di seguito decreto direttoriale), così come rettificato dal decreto direttoriale n. 41666 del 10/06/2019;

Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 477 dell'8 aprile 2019, con la quale, tra l'altro, è stata attivata la misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2019/2020, destinandole risorse pari a euro 11.000.000,00, rinviando ad un successivo atto l'adozione delle determinazioni da adottare per l'applicazione della misura sul territorio regionale;

Vista la deliberazione Giunta regionale n. 776 del 10/06/2019 avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 1308/2013 -Determinazioni per l'applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi ed individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei progetti - Campagna 2019/2020";

Visto in particolare il punto 3 della suddetta deliberazione in cui si dà mandato al sottoscritto di adottare, in qualità di dirigente responsabile del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" per la campagna 2019/2020, l'avviso di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 concernente "OCM Vino - Modalità attuative della misura "Promozione" di cui all'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013", al fine di definire le modalità operative e procedurali per la presentazione dei progetti di promozione, in conformità con l'avviso predisposto dal Ministero con decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato A avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019/2020 - definizione delle modalità operative e procedurali";

Considerato che sulla base delle modalità operative vigenti, le risorse destinate a questa misura, non transitano sul bilancio della Regione Toscana, in quanto per la misura della promozione vengono direttamente erogate dall'Organismo Pagatore AGEA;

DECRETA

1) di approvare l'allegato A, parte integrante e

sostanziale del presente atto, avente per oggetto: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019/2020 - definizione delle modalità operative e procedurali”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

SEGUE ALLEGATO

Allegato A**Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019/2020 – definizione delle modalità operative e procedurali****1. Soggetti proponenti e loro requisiti di ammissibilità**

1.1 Possono accedere alla misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi (di seguito “misura promozione”), i soggetti proponenti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 (di seguito decreto ministeriale) sotto elencati:

- a) **le organizzazioni professionali**, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b) **le organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall'art. 152 del Regolamento (UE) n.1308/2013 del 17/12/2013 (di seguito Regolamento);
- c) **le associazioni di organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall'art. 156 del Regolamento;
- d) **le organizzazioni interprofessionali**, come definite dall'art. 157 del Regolamento;
- e) **i consorzi di tutela**, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, e le loro associazioni e federazioni;
- f) **i produttori di vino**, cioè le imprese, singole o associate, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- g) **i soggetti pubblici**, cioè organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h) **le associazioni temporanee di impresa e di scopo**, costituite o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i);
- i) **i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative**, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
- j) **le reti di impresa**, composte da soggetti di cui alla lettera f).

1.2 In attuazione di quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, i soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alle lettere h) ed i), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

1.3 I soggetti proponenti di cui alle lettere a), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela), nonché i soggetti proponenti di cui alla lettera i) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese), devono essere già costituiti al momento della presentazione del progetto e devono avere nel proprio statuto e/o atto costitutivo, attività coerenti con la promozione dei prodotti agricoli.

1.4 In attuazione di quanto disposto alla lettera b), comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, sono ammissibili al finanziamento a valere sui fondi di quota regionale i progetti presentati dai soggetti proponenti di cui al punto 1.1 che hanno sede operativa nel territorio amministrativo della Regione Toscana. Secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale, per sede operativa si intende il luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi

della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero l'area della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti di cui al punto 1.1 lettera e). La localizzazione della sede operativa del soggetto proponente deve risultare da visura camerale. I progetti devono prevedere la promozione delle produzioni della Regione Toscana.

1.5 Ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato A alla deliberazione Giunta Regionale n. 776 del 10/06/2019 (di seguito D.G.R. n.776 /2019) i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i), e j) del precedente punto 1.1, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato", estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 15.000 litri.

1.6 Ai sensi del punto 2.6 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 776/2019, nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato", estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018 del registro dematerializzato, un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari ad almeno 5.000 litri.

1.7 I produttori di vino di cui alla lettera f) del precedente punto 1.1, in forma singola o associata, devono avere presentato, se dovuta, la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di vendemmia di cui agli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, nelle ultime tre campagne vitivinicole (2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019), secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale.

1.8 In attuazione di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, i soggetti proponenti devono avere accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi terzi. In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019 (di seguito decreto direttoriale), il soggetto proponente, il soggetto partecipante o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, deve aver realizzato, anche senza il sostegno di cui all'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle azioni o sub-azioni elencate nell'allegato M al decreto direttoriale.

1.9 In attuazione di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale, i soggetti proponenti devono possedere sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto. Pertanto in attuazione dell'articolo 4, comma 2 del decreto direttoriale, così come rettificato dal decreto direttoriale n. 41666 del 10/06/2019, il soggetto proponente oppure ciascun soggetto partecipante devono presentare una idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente all'allegato C al decreto direttoriale.

1.10 In attuazione del punto 2.4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 776/2019, qualora il soggetto proponente, partecipi a più di un progetto, i progetti non possono essere rivolti allo stesso Paese terzo o allo stesso mercato del Paese terzo. Tale condizione deve essere posseduta da tutti i partecipanti al progetto nel caso dei soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela), g), h), i) e j) del precedente punto 1.1. Tale preclusione si applica qualora effettivamente il soggetto partecipante prenda parte attiva ad azioni di promozione destinate a medesimi Paesi terzi o medesimi mercati di Paesi terzi contenuti in progetti diversi, secondo quanto dichiarato nell'allegato H al decreto direttoriale. Ai sensi, del comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale, per "mercato del Paese terzo" si intende l'area geografica, indicata nell'allegato R al decreto direttoriale, sita nel territorio di uno Stato al di

fuori della Unione Europea, e per “Paese terzo” si intende un paese singolo o un area geografica omogenea, definiti nell'allegato R al decreto direttoriale, siti al di fuori dell'Unione europea.

1.11 In attuazione del comma 1 dell'articolo 17 del decreto ministeriale, non possono presentare progetti di promozione, per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari, coloro che incorrono in una delle seguenti fattispecie:

- a) non sottoscrivono il contratto con AGEA a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
- b) abbandonano in corso d'opera uno dei soggetti proponenti di cui al punto 1.1, lettere h), i) e j), salvo nei casi previsti dalla normativa vigente;
- c) presentano una rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del costo complessivo del progetto.

1.12 In attuazione del comma 2 del medesimo articolo 17, il mancato accesso al sostegno di cui al punto 1.11, non si applica nel caso in cui il beneficiario dimostri di essere diventato una azienda in difficoltà ai sensi della normativa europea vigente o dimostri che le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1.11 sono dovute a cause di forza maggiore, come definite dalla normativa europea in materia.

2. Durata dei progetti

2.1 I progetti devono avere una durata massima di 12 mesi.

2.2 Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto direttoriale, i soggetti beneficiari che non richiedono l'anticipo pari all'80% del contributo ammesso, realizzano le attività a decorrere dal 1 gennaio 2020, terminano entro il 30 agosto 2020 ed entro tale data presentano domanda di pagamento completa.

2.3 Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 del decreto direttoriale, i soggetti beneficiari che richiedono l'anticipo pari all'80% del contributo ammesso, realizzano le attività dal 1 gennaio 2020, terminano entro il 31 dicembre 2020 e presentano domanda di pagamento completa entro il 28 febbraio 2021.

3. Limiti massimi e minimi del contributo

3.1 Nel rispetto del comma 1 dell'articolo 13 del decreto ministeriale, l'importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto; la residua percentuale è a carico del beneficiario.

3.2 Il contributo viene ammesso dalla Regione Toscana e concesso da AGEA, Organismo Pagatore, secondo le modalità stabilite dall'organismo stesso:

- sotto forma di anticipo pari all'80% del contributo ammesso, cui segue il pagamento del saldo (il restante 20%) successivamente alla conclusione delle attività;

oppure

- sotto forma di saldo (100% del contributo ammesso) successivamente alla conclusione delle attività previste dal progetto.

3.3 Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici.

3.4 In attuazione del punto 4.4 dell'Allegato A alla D.G.R. n.776/2019, nell'ambito dell'esercizio

finanziario comunitario 2019/2020, il contributo minimo ammissibile, per ciascun progetto, non può essere inferiore a 80.000,00 euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo, ed a 40.000,00 euro per Paese terzo o per mercato del Paese terzo, qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi o a due o più mercati di Paesi terzi.

3.5 In attuazione del punto 4.5 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 776/2019, ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a euro 3.000,00. Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo un importo che determini un contributo ammesso inferiore a euro 2.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute.

3.6 Ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto direttoriale, per i soggetti proponenti di cui alla lettera f) del precedente punto 1.1, appartenenti alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto (ad esempio quadro VE della dichiarazione annuale IVA o altra documentazione ufficiale). In caso di soggetti proponenti di cui alla lettera f) del precedente punto 1.1, appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato, nel complesso delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, per l'esercizio finanziario comunitario 2019/2020.

3.7 Ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del decreto direttoriale, per i soggetti proponenti di cui alle lettere h), i), e j) del precedente punto 1.1, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lettera f) del precedente punto 1.1, appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto (ad esempio quadro VE della dichiarazione annuale IVA o altra documentazione ufficiale). Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i), e j) del precedente punto 1.1, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lettera f) del precedente punto 1.1, appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato, nel complesso delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale, per l'esercizio finanziario comunitario 2019/2020.

3.8 In attuazione del punto 4.8 dell'Allegato A alla D.G.R. n.776/2019, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2019/2020, il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto non può superare euro 800.000,00, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

3.9 Nel rispetto del comma 8 dell'articolo 13 del decreto ministeriale, l'imposta sul valore aggiunto è ammissibile a contributo solo nel caso in cui rappresenti un costo puro per il beneficiario. Ai fini dell'eventuale rimborso, il beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

3.10 In attuazione del comma 3 dell'articolo 13 del decreto ministeriale, la durata del contributo per ciascun progetto di promozione non supera i 3 anni per un dato beneficiario in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo.

3.11 In attuazione del comma 4 del medesimo articolo 13, il contributo può essere prorogato una volta per un massimo di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna proroga, qualora gli effetti dell'attività di promozione lo giustificino.

4. Prodotti oggetto di promozione

4.1 Secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale, la promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del Regolamento (UE) 1308/2013:

- a. vini a denominazione di origine protetta;*
- b. vini ad indicazione geografica protetta;*
- c. vini spumanti di qualità;*
- d. vini spumanti di qualità aromatici;*
- e. vini con l'indicazione della varietà.*

4.2 Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, i progetti non possono riguardare esclusivamente i vini con indicazione varietale, e/o i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità aromatici senza indicazione geografica.

4.3 Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4, le caratteristiche dei vini di cui al punto 4.1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigente alla data di pubblicazione dell'avviso emanato dal ministero.

4.4 Il materiale promozionale e pubblicitario, nonché tutti i documenti finalizzati alla realizzazione del progetto devono rispettare le condizioni previste all'articolo 16 del decreto ministeriale.

5. Azioni ammissibili

5.1 Ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale, sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:

- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;*
- b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;*
- c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;*
- d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non deve superare il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.*

5.2. Le azioni ammissibili a contributo e le relative sub-azioni, nonché la tabella dei costi di riferimento e i relativi giustificativi sono definite nell'allegato M al decreto direttoriale.

5.3 Non sono ammessi a finanziamento progetti che contengano unicamente le azioni di cui alla lettera d) del precedente punto 5.1, in attuazione della lettera i, del comma 1 dell'articolo 9 del decreto ministeriale.

5.4 In deroga a quanto disposto al punto 5.1, le attività di "incoming" si svolgono sul territorio regionale.

6. Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

6.1 Le domande di contributo, relative alla campagna 2019/2020, a valere sui fondi di quota regionale, e la relativa documentazione, devono pervenire alla Regione Toscana tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Sviluppo Toscana S.p.A, previa acquisizione delle credenziali di accesso al sistema informatico, secondo le modalità di invio specificate nel successivo punto 13, pena l'esclusione.

6.2 La domanda di contributo, ovvero il documento in formato pdf, generata in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A al momento di chiusura della compilazione, comprensiva di tutte le dichiarazioni/documentazioni presenti on-line, firmata digitalmente da parte del soggetto proponente, e completa di tutti i documenti obbligatori, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto proponente intende allegare, si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., **a partire dalle ore 9:00 del giorno martedì 9 luglio 2019 ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno venerdì 9 agosto 2019.**

6.3 In particolare la domanda di contributo, comprensiva della scheda tecnica (Progetto), deve essere compilata dal soggetto proponente e dai soggetti partecipanti, per le parti di loro competenza, e deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- **Allegato C:** *Idonea referenza bancaria, rilasciata da un istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea.* Tale documento può essere presentato dal soggetto proponente per l'intero importo progettuale oppure da ciascun soggetto partecipante per la quota dell'importo progettuale a lui attribuibile.

- **Allegato D:** *Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia,* debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni contenute nell'allegato medesimo.

- **Allegato E:** *Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese.* Da compilare, se del caso, a cura del soggetto proponente e/o del soggetto partecipante, nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) del precedente punto 1.1, qualora il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti appartengano alla categoria delle piccole e/o micro imprese.

- **Allegato F:** *Dati produttivi,* redatto dal soggetto proponente e contenente i dati del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti, qualora essi siano soggetti di cui alla lettera f), del precedente punto 1.1. In particolare:

- nel caso in cui il soggetto proponente richieda il punteggio di priorità di cui alla lettera g) del punto 9.1 del presente atto, è necessario compilare i fogli di lavoro "Dichiarazione", "Dati produttivi" e il foglio di lavoro "Conferimenti soci", se pertinente, ed allegare copia conforme della documentazione richiesta nell'allegato stesso;

- nel caso in cui il soggetto proponente non richieda il punteggio di priorità di cui alla lettera g) del punto 9.1 del presente atto, è necessario compilare il foglio di lavoro "Dichiarazione" e il foglio di lavoro "Dati produttivi" unicamente per le colonne A, B, C e P;

- **Allegato H:** *Dati tecnici, economici e finanziari del progetto,* deve essere compilato dal soggetto proponente e deve contenere i dati relativi al soggetto proponente stesso e ai soggetti partecipanti;

- **Allegato I:** *Cronoprogramma,* deve essere compilato dal soggetto proponente;

- **Curriculum aziendale** dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito al precedente punto 1.8. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, occorre inserire il curriculum aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante.

- **Visura Camerale:** deve essere presentata in copia conforme dal soggetto proponente e da tutti i soggetti partecipanti nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) del precedente punto 1.1.

- **Statuto ed elenco degli associati:** nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere a), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela) e i) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese) del precedente punto 1.1, deve essere allegata copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo, firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante.

- **Allegato L:** nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h) e j) del precedente punto 1.1, deve essere allegato l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all'allegato L al decreto direttoriale. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, occorre allegare copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete.

- **Bilancio o altro documento:** nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) del precedente punto 1.1, occorre allegare copia conforme dell'ultimo bilancio oppure copia di altro documento (per esempio quadro VE della dichiarazione annuale dell'IVA o altro documento ufficiale), da cui desumere il fatturato aziendale del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti.

- **Copia conforme del documento di Giacenza:** nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i) e j) del precedente punto 1.1, i soggetti partecipanti produttori di vino, devono allegare copia conforme del documento di Giacenza alla chiusura campagna 2017/18 per stato fisico "Imbottigliato/Confezionato", relativo a tutti gli stabilimenti produttivi coinvolti nella produzione dei prodotti oggetto di promozione.

6.4 In caso di incompletezza o irregolarità della domanda di contributo nonché della documentazione di seguito elencata:

- Allegato C - *Idonea referenza bancaria*
- Allegato D - *Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia*
- Allegato E - *Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese*
- Allegato F - *Dati produttivi*
- Curriculum aziendale
- Visura camerale
- Statuto ed elenco degli associati
- Allegato L
- Bilancio o altro documento
- Copia conforme del documento di Giacenza

il Comitato di valutazione dei progetti di cui al successivo punto 10, assegna al soggetto proponente

un congruo termine non superiore a 10 giorni, decorrenti dalla notifica della richiesta, perché sia resa, integrata o regolarizzata la documentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.

6.5 In caso di incompletezza o irregolarità della scheda tecnica (Progetto), dell'Allegato H (Dati tecnici, economici e finanziari del progetto) e dell'Allegato I (Cronoprogramma), il soggetto proponente è escluso dalla procedura.

6.6 La domanda di contributo è resa nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e con le responsabilità di cui agli art. 75 e 76 dello stesso.

7. Requisiti di ammissibilità del progetto

7.1 In attuazione dell'articolo 8 del decreto ministeriale, il progetto, per essere ammesso al contributo, deve contenere pena l'esclusione:

- a) l'indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;
- b) una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare;
- c) l'indicazione dei Paesi terzi e dei mercati dei Paesi terzi interessati, corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche di mercato dei paesi destinatari;
- d) una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o denominazione di origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato;
- e) una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell'impatto previsto;
- f) la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi;
- g) l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione;
- h) il costo complessivo del progetto suddiviso per singole azioni di promozione, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo target, nonché il costo unitario di ciascuna sub azione.

7.2 Gli obiettivi del progetto e l'impatto previsto sono, pena l'esclusione, definiti in termini quali-quantitativi di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati individuati.

7.3 Gli obiettivi sono individuati sulla base di adeguate analisi di mercato, e sono elaborati in modo da essere :

- a) specifici;
- b) misurabili;
- c) realizzabili;
- d) pertinenti;
- e) definiti nel tempo.

7.4 Il progetto, per essere ammesso a contributo, deve consistere in un insieme coerente di azioni, idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

8. Cause di esclusione

8.1 Sono esclusi i soggetti proponenti diversi da quelli elencati al precedente punto 1.1 e che non rispettano i requisiti di ammissibilità riportati al precedente punto 1.

8.2 Sono esclusi inoltre i soggetti proponenti che presentano progetti:

- che non rispettano i requisiti di ammissibilità di cui al precedente punto 7;
- che non rispettano gli importi indicati ai precedenti punti 3.4, 3.5 e 3.8;
- che riguardano esclusivamente i vini con indicazione varietale, e/o i vini spumante di qualità e i vini spumanti di qualità aromatici senza indicazione geografica;

- che contengono unicamente le azioni di cui alla lettera d) del precedente punto 5.3;
- per i quali la durata del contributo supera i tre anni in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo, salvo proroghe di cui al precedente punto 3.11.

8.3 I soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), c), d), h), i) e j) del precedente punto 1.1 sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione richieda un contributo superiore a 800.000, 00 euro o presenti più di un progetto rivolto allo stesso Paese terzo o mercato del Paese terzo.

8.4 Sono altresì esclusi i soggetti proponenti che non rispettano i termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo indicati al precedente punto 6 e che non rispettano quanto disposto al successivo punto 11.1.

9. Criteri di priorità

9.1 Ai progetti ammissibili viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità definiti al comma 1 dell'articolo 11 del decreto ministeriale. Si riportano di seguito i criteri di priorità con indicazione del peso ponderale attribuito a ciascuno di essi, secondo quanto disposto al punto 7 dell'Allegato A alla D.G.R. n.776 /2019, fermo restando che i punteggi assegnati alla lettera a) e alla lettera b) non sono fra loro cumulabili:

a) Il soggetto proponente è nuovo beneficiario

Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati al precedente punto 2.1 che non ha beneficiato del contributo per la misura a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui al punto 2.1, lettere a), b), c), d) h), i), e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Nuovo beneficiario	Punti 20
--------------------	----------

b) il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo

Per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono Paesi o mercati al di fuori dell'Unione europea dove il soggetto proponente a partire dal periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario. Nel caso di soggetti proponenti di cui al punto 2.1, lettere a), b), c), d), h), i), e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il soggetto proponente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il mercato, nel periodo di programmazione 2013/2014 - 2017/2018, le sub-azioni A3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web), A5 e C3 (con particolare riferimento alle azioni di promozione sul web) di cui all'Allegato M al decreto direttoriale. Tale condizione deve essere posseduta da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

100% dell'importo complessivo del progetto, percentuale destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo	Punti 20
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70% e inferiore al 100%	Punti 15

percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50% e pari o inferiore al 70%	Punti 10
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30% e pari o inferiore al 50%	Punti 5
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 15% e pari o inferiore al 30%	Punti 1

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in nuovi Paesi terzi o nuovi mercati di Paesi terzi.

e) il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%

soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore o pari al 40%	Punti 10
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 40% e inferiore o pari al 41%	Punti 9
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 41% e inferiore o pari al 42%	Punti 8
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 42% e inferiore o pari al 43%	Punti 7
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 43% e inferiore o pari al 44%	Punti 6
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 44% e inferiore o pari al 45%	Punti 5
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 45% e inferiore o pari al 46%	Punti 4
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 46% e inferiore o pari al 47%	Punti 3
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 47% e inferiore o pari al 48%	Punti 2
soggetto proponente che richiede una percentuale di contribuzione pubblica superiore al 48% e inferiore o pari a 49%	Punti 1

d) il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, oppure una Federazione o un'associazione di Consorzi di tutela

Il soggetto proponente è una Federazione o una associazione (anche temporanea) di consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lettera e) del precedente punto 2.1	Punti 20
Il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai	Punti 15

sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lettera e) del precedente punto 2.1	
---	--

e) il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta

Progetto che riguarda esclusivamente vini a DOP o ad IGP	Punti 1
--	---------

f) il progetto è rivolto ad un mercato emergente, come definito nell'avviso predisposto dal Ministero con decreto direttoriale (colonna D dell'allegato R)

100% dell'importo complessivo del progetto, percentuale destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente	Punti 12
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60% e inferiore al 100%	Punti 9
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30% e pari o inferiore a 60%	Punti 6
percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15% e inferiore o pari al 30%	Punti 3

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta progetti che non contengono alcuna azione da realizzare in mercati emergenti.

g) Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati

Il punteggio viene attribuito al soggetto proponente sulla base del seguente indice:

Indice G (espresso in termini percentuali) = (Uve proprie + Uve dei propri associati) * K / vino imbottigliato-confezionato scaricato

Definizioni dei termini utilizzati nell'indice:

a. "Uve proprie": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2017, la sommatoria dei dati riportati nella colonna D del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al decreto direttoriale, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione.

b. "Uve dei propri associati": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2017, la sommatoria dei dati riportati nelle colonne E e G del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al decreto direttoriale, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle dichiarazioni presentate da ciascuno dei soggetti proponenti/partecipanti.

c. Nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante non sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, il dato delle Uve proprie e dei propri associati è la sommatoria dei dati dichiarati nella colonna N del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al

decreto direttoriale, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.

d.K= 0,8

e. Il dato relativo al "**Vino imbottigliato/confezionato scaricato**" è la sommatoria dei dati riportati nella colonna P del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al decreto direttoriale (relativi al valore del totale di "Scarico del Vino Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018 del Registro dematerializzato del vino, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante).

Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 90%	Punti 2
Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 75% ed inferiore al 90%	Punti 1

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta un valore dell'indice G inferiore al 75%.

h) Il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese

Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 2/3 del numero totale dei soggetti partecipanti che compongono il soggetto proponente	Punti 15
Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/2 ed inferiore a 2/3 del numero totale dei soggetti partecipanti che compongono il soggetto proponente	Punti 10
Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/3 ed inferiore ad 1/2 del numero totale dei soggetti partecipanti che compongono il soggetto proponente	Punti 5

Il punteggio viene attribuito con arrotondamento per eccesso.

9.2 In attuazione del comma 4, dell'articolo 12 del decreto ministeriale, in caso di parità di punteggio, è data preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto un punteggio superiore per i criteri di priorità di cui al punto 9.1, lettere a) e b).

9.3 In caso di ulteriore parità di punteggio, si dà la preferenza al soggetto proponente che ha ottenuto il punteggio superiore per il criterio di priorità di cui al punto 9.1, lettera d) e, in caso di ulteriore parità, al progetto con il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi dei criteri di priorità di cui alle lettere h) ed f) del precedente punto 9.1.

9.4 In caso di ulteriore parità di punteggio, viene data la precedenza al progetto a cui è stato riconosciuto, in ordine, un punteggio superiore per i seguenti criteri di priorità del punto 9.1: e), c) e g).

9.5 In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico qualora sia

rilevante ai fini dell'assegnazione del contributo sulla base delle risorse disponibili.

10. Comitato di valutazione dei progetti e modalità di ammissione a contributo

10.1 Il Comitato di valutazione dei progetti (di seguito Comitato), previsto all'articolo 12 del decreto ministeriale, è nominato con atto del Direttore della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale", in attuazione del punto 4 della deliberazione D.G.R. n.776 /2019.

10.2 Il Comitato procede alla selezione dei progetti presentati con particolare riferimento:

- a) alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente punto 1;
- b) alla verifica dell'ammissibilità delle azioni e dei costi, di cui al precedente punto 5;
- c) alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del progetto di cui al precedente punto 7;
- d) alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui al precedente punto 8;
- e) all'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorità di cui al precedente punto 9;
- f) alla valutazione delle richieste di variazione dei progetti presentate ai sensi del successivo punto 12.1, lettera b), dando comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario richiedente, alla Regione Toscana, ad AGEA ed al Ministero.

10.3 Ai fini della corretta valutazione dei progetti, il Comitato assegna, se del caso, al soggetto proponente un congruo termine non superiore a 10 giorni, decorrenti dalla notifica della richiesta, perché sia resa, integrata o regolarizzata la documentazione, secondo quanto previsto al precedente punto 6.4.

10.4 Il Comitato effettua la valutazione dei costi delle azioni e sub-azioni indicati, anche avvalendosi del confronto con la tabella dei costi di riferimento (allegato M al decreto direttoriale).

10.5 Il Comitato effettua le proprie valutazioni sulla base delle informazioni di cui dispone al momento della istruttoria e sulla base delle auto-dichiarazioni fornite dai soggetti proponenti e da ciascuno dei soggetti partecipanti, ai sensi del DPR 445/2000.

10.6 Al termine della valutazione dei progetti, il Comitato predispose la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili al contributo, sulla base del punteggio attribuito in applicazione dei criteri di priorità indicati al precedente punto 9, e per ciascun progetto indica l'importo totale del progetto ed il relativo contributo ammissibile. Il Comitato predispose anche l'elenco dei progetti non ammissibili.

10.7 Il Comitato comunica al Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", attraverso i verbali relative alle sedute istruttorie, la suddetta graduatoria provvisoria e l'elenco dei progetti non ammissibili.

10.8 Il Dirigente del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", responsabile del procedimento amministrativo, con apposito decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, preso atto della graduatoria provvisoria e dell'elenco dei progetti non ammissibili, predisposti dal Comitato, adotta la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili al contributo nonché l'elenco dei progetti non ammissibili.

10.9 In attuazione della lettera c), comma 1 dell'articolo 7 del decreto direttoriale, entro il 30/09/2019 la Regione fa pervenire al Ministero ed ad AGEA la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a contributo, nonché l'elenco dei progetti non ammissibili, e trasmette ad AGEA la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale, effettuati da parte di AGEA,

tramite Agecontrol.

10.10 Sulla base degli esiti dei controlli precontrattuali svolti da Agecontrol e comunicati da AGEA alla Regione Toscana entro il termine stabilito al comma 2, dell'articolo 14 del decreto ministeriale (60 giorni dalla trasmissione della graduatoria provvisoria), il Comitato di valutazione dei progetti, effettua una eventuale nuova istruttoria sui soggetti rispetto ai quali, in base agli esiti dei controlli precontrattuali di Agecontrol, sono state segnalate eventuali anomalie. Al termine di quest'ultima valutazione dei progetti, il Comitato predispone la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili al contributo, nonché l'elenco dei progetti non ammissibili.

10.11 Il Comitato comunica al Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", attraverso i verbali delle sedute istruttorie, la graduatoria definitiva e l'elenco dei progetti non ammissibili.

10.12 Il Dirigente del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", responsabile del procedimento amministrativo, con apposito decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, preso atto della graduatoria definitiva e dell'elenco dei progetti non ammissibili, predisposti dal Comitato ai sensi del precedente punto 10.10, adotta la graduatoria definitiva. I progetti vengono finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base della graduatoria.

10.13 Sviluppo Toscana S.p.a. notifica ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva ed assegna un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti sono tenuti a comunicare se non accettano il contributo. Nel caso in cui il soggetto proponente non accetti il contributo, il responsabile del procedimento scorre la graduatoria.

10.14 In attuazione del comma 7 dell'articolo 12 del decreto ministeriale, con la pubblicazione sul BURT della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e dell'elenco dei progetti non ammissibili, termina il procedimento amministrativo in capo alla Regione Toscana.

11. Modifiche dei soggetti proponenti e dei beneficiari

11.1 In attuazione del comma 5 dell'articolo 15 del decreto ministeriale, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con AGEA, non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1. In tale fase, è tuttavia consentito esclusivamente il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente, di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione, e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui al precedente punto 8.

11.2 In attuazione del comma 6 dell'articolo 15 del decreto ministeriale, successivamente alla stipula del contratto con AGEA, qualora il beneficiario del contributo sia uno dei soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1, non è ammessa alcuna sostituzione dei beneficiari tranne nei seguenti casi:

a) fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. In tale ipotesi è possibile la sostituzione del mandatario, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente atto e dal decreto ministeriale e dal presente atto. Qualora non ricorrano tali condizioni, AGEA recede dal contratto e si applicano le disposizioni previste all'articolo 17 del decreto ministeriale;

b) fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. Qualora il mandatario non individui altro soggetto subentrante in possesso dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale e dal presente atto, è tenuto all'esecuzione, direttamente o per il tramite degli altri mandanti, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale e dal presente atto. Qualora non ricorrano tali condizioni, AGEA recede dal contratto e si applicano le disposizioni previste all'articolo 17 del decreto ministeriale;

c) cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del contributo.

11.3 In attuazione del comma 7 dell'articolo 15 del decreto ministeriale, qualora, nel corso del periodo di realizzazione del progetto, successivamente alla stipula del contratto, uno o più imprese si ritirino, dai soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1, e tali defezioni non inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il beneficiario prosegue nell'esecuzione del contratto purché le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal decreto ministeriale e dal presente atto. Nel caso in cui tali requisiti non vengano più soddisfatti o le defezioni inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il contratto si risolve di diritto. In tale caso AGEA procede al recupero dell'eventuale anticipo concesso e all'escussione della polizza fideiussoria.

11.4 I soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) del precedente punto 1.1, sono obbligati a comunicare ad AGEA e a Sviluppo Toscana S.p.A., tramite PEC (pem@pec.sviluppo.toscana.it) qualsiasi modifica della compagine.

12. Variazioni ai progetti

12.1 In attuazione del comma 1 dell'articolo 15 del decreto ministeriale, nel corso del periodo di realizzazione del progetto, successivamente alla stipula del contratto, i beneficiari possono apportare variazioni al progetto:

a) pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni non devono essere comunicate alla Regione Toscana, ma vengono verificate ex-post da AGEA. Qualora, dai controlli effettuati ex post, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto;

b) superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni devono essere presentate, debitamente motivate, ad AGEA e a Sviluppo Toscana S.p.A., tramite PEC (pem@pec.sviluppo.toscana.it), almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della loro realizzazione, utilizzando l'allegato Q al decreto direttoriale. Tali variazioni non devono snaturare la strategia complessiva del progetto, in particolare il mercato/paese di destinazione, e non devono modificare elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria e devono essere conformi ai costi di riferimento di cui all'allegato M al decreto direttoriale. Tali richieste di variante sono oggetto di istruttoria da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. e di successiva valutazione da parte del Comitato di valutazione di cui al precedente punto 10. Sviluppo Toscana S.p.A. comunica l'esito della valutazione svolta dal Comitato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza, al beneficiario, ad AGEA ed alla Regione Toscana. Tali variazioni devono essere realizzate solo dopo l'avvenuta approvazione e le spese oggetto della variazione sono ammesse solo dopo l'autorizzazione da parte di Sviluppo Toscana S.p.A., in caso di esito positivo della valutazione svolta dal Comitato. In caso di mancato riscontro entro il termine sopra indicato, l'istanza è da intendersi respinta. Le variazioni devono essere presentate entro 60

(sessanta) giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'ufficio. Per ciascun progetto è ammessa, per ciascun anno finanziario comunitario, massimo una variante superiori al 20%.

12.2 In attuazione del comma 2 dell'articolo 15 del decreto ministeriale, nel corso del periodo di realizzazione del progetto, successivamente alla stipula del contratto, i beneficiari possono sopprimere o inserire una sub-azione, non prevista dal progetto, seguendo in ogni caso la procedura di cui al precedente punto 12.1, lettera b).

12.3 In attuazione del comma 3 dell'articolo 15 del decreto ministeriale le variazioni non devono incrementare né ridurre, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, e devono essere migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato del progetto sono a totale carico del beneficiario.

12.4 In attuazione del comma 4 dell'articolo 15 del decreto ministeriale non è ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, che comportino l'eliminazione o la modifica o l'aggiunta di un Paese target o l'eliminazione di una delle azioni previste e che comportino l'esclusione di cui al precedente punto 8.

13. Procedura di presentazione telematica della domanda di contributo sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.

13.1 La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente online, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A..

13.2 La presentazione delle domande prevede obbligatoriamente i seguenti passaggi sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.:

- accesso al sistema informatico per la richiesta e il rilascio delle chiavi di accesso;
- scelta dell'Avviso a cui partecipare;
- compilazione della domanda di contributo;
- chiusura della compilazione;
- firma digitale del documento in formato .ST generato in automatico dal sistema informatico;
- caricamento, sul sistema informatico, del documento firmato digitalmente;
- presentazione della domanda di contributo;
- ricezione della e- mail di conferma di avvenuta presentazione.

13.3 Si riporta di seguito il dettaglio dei passaggi elencati al precedente punto 13.2.

13.3.1 Accesso al sistema informatico per la richiesta e il rilascio delle chiavi di accesso

Per accedere alla compilazione della domanda di contributo, il soggetto proponente deve richiedere il rilascio delle chiavi di accesso all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi/>.

La procedura di registrazione per richiedere e ottenere le chiavi di accesso è divisa in 2 step:

STEP 1. REGISTRAZIONE DELL'UTENTE:

1) Collegarsi all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi/> e cliccare su "Registrati".

2) Compilare i campi previsti con le informazioni richieste. Si ricorda che all'indirizzo di posta elettronica indicato in questa fase sono automaticamente inoltrati tutti i messaggi generati dal sistema informatico.

Questo indirizzo non deve essere una PEC, in quanto non tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata sono abilitati alla ricezione di posta elettronica.

Occorre quindi controllare sempre la casella di SPAM se non si è aggiunto il dominio tra quelli attendibili.

Una volta completato lo STEP 1, il sistema informatico invia, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella stessa fase, le chiavi di accesso (nome utente) e le istruzioni per impostare la password attraverso il link presente nella mail, che consentono di accedere alla procedura di registrazione prevista nello STEP 2.

Sono a disposizione 72 ore per attivare l'account; dopo questo periodo di tempo l'account sarà bloccato.

Si specifica che, in caso di aggregazione, i soggetti partecipanti al progetto (partner) non dovranno richiedere direttamente l'accesso alla piattaforma informatica, ma riceveranno l'e-mail con le credenziali di accesso quando il soggetto proponente (Capofila) li aggiungerà al progetto, tramite il pulsante "Aggiungi partner".

Nel caso in cui i soggetti partecipanti si siano già registrati in passato sulla piattaforma di Sviluppo Toscana il soggetto proponente potrà effettuare una ricerca tramite indirizzo email e successivamente aggiungerli.

In ogni caso, i soggetti partecipanti, una volta aggiunti al progetto dal soggetto proponente, dovranno proseguire nella registrazione dei loro dati (STEP 2).

STEP 2 REGISTRAZIONE DEL SOGGETTO:

Lo Step 2 deve essere effettuato dal soggetto proponente e, in caso di aggregazione, da ciascun soggetto partecipante appartenente allo stesso raggruppamento. I dati inseriti in questa fase sono quelli del legale rappresentante del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante.

Si distinguono i seguenti utenti:

1) Utente con smart card: inserire il codice fiscale del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante e attendere la risposta del sistema automatico che fornirà, se presenti, i dati anagrafici dell'impresa e del rappresentante legale. Se i dati sono corrispondenti, possono essere confermati premendo sul bottone "Conferma" oppure modificati, ad eccezione del codice fiscale. A conclusione occorre effettuare il salvataggio. A questo punto sarà possibile iniziare la compilazione della domanda online. Se i dati non corrispondono è necessario procedere come indicato al successivo punto 2. Se il recupero dei dati attraverso la smart card non funziona, l'utente dovrà procedere ad inserire i dati manualmente.

2) Utente senza smart card: inserire il codice fiscale del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante e allegare in formato elettronico .pdf i seguenti documenti:

- Copia fronte e retro del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
- Delega firmata digitalmente oppure calligraficamente dal legale rappresentante.

A questo punto è possibile iniziare la compilazione della domanda online.

Per legale rappresentante si intende:

a) la persona alla quale sono stati conferiti dall'Assemblea societaria i poteri di rappresentanza generale della Società e che è presente nella visura della Società stessa (ad esempio Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Consigliere, ecc);

b) la persona che è procurata dal legale rappresentante del soggetto proponente (come descritto al punto a), in quanto persona che è titolata, attraverso procura, a porre in essere i medesimi atti del legale rappresentante.

Si specifica che, per "persona procurata alla rappresentanza legale del soggetto proponente" si intende una persona fisica interna al soggetto proponente – dipendente o altro (ad esempio, direttore di sede) - e non si può intendere la Società di consulenza dell'impresa proponente; la predetta Società di consulenza non può essere delegata alla "legale rappresentanza" e, di conseguenza, alla firma della domanda.

13.3.2 Scelta dell'Avviso a cui partecipare

Il soggetto proponente, ottenute le chiavi di accesso al termine dello STEP 2, al primo accesso al sistema informatico, deve:

- scegliere l'Avviso su cui compilare la domanda;
- creare il progetto, indicandone l'acronimo e il titolo, e selezionare l'opzione relativa al progetto se

presentato in aggregazione;

- in caso di aggregazione, deve accedere alla sezione "La tua domanda" e inserire tutti i soggetti partecipanti al progetto, premendo il pulsante "Aggiungi partner" presente nella sottosezione "Lista dei soggetti". Potrà aggiungere i soggetti partecipanti che hanno ottenuto un account di accesso unico attraverso la mail che hanno registrato a sistema oppure crearli direttamente un account se non ne sono ancora in possesso. A seguito della predetta operazione, verranno trasmesse automaticamente ai nuovi utenti creati per i soggetti partecipanti, come sopra specificato e quindi non a quelli già presenti, le chiavi di accesso per proseguire nella registrazione dei dati dei soggetti partecipanti stessi.

13.3.3 Compilazione della domanda di contributo.

Dopo la creazione del progetto da parte del soggetto proponente, una volta superato lo STEP 2 e ottenute le chiavi di accesso, il soggetto proponente o, in caso di aggregazione, ciascun soggetto partecipante soggetto, deve compilare la domanda di contributo e allegare i documenti obbligatori/facoltativi sul sistema informatico, procedendo, in particolare, come di seguito indicato.

Il soggetto proponente o, in caso di aggregazione, ciascun soggetto partecipante deve accedere alla sezione "Compila domanda", compilare le schede obbligatorie presenti nelle varie sezioni e allegare i documenti obbligatori richiesti dall'Avviso, e tutti gli eventuali ulteriori documenti che si intendono allegare in sede di presentazione della domanda.

13.3.4 Chiusura della compilazione.

Una volta che la domanda di contributo è stata compilata ed è stata allegata tutta la documentazione obbligatoria richiesta dall'Avviso e gli ulteriori documenti che il soggetto proponente intende allegare, è necessario chiudere la compilazione, procedendo come segue:

- verificare nell'anteprima (Pulsante "Controllo Anteprima") la correttezza di ogni singolo dato inserito e la presenza negli appositi spazi di upload di tutta la documentazione obbligatoria richiesta dall'Avviso e di tutti gli ulteriori documenti che il proponente intende allegare.

Tale controllo deve essere finalizzato a verificare in modo puntuale l'esattezza delle informazioni inserite, la completezza della documentazione finale presentata e la correttezza formale della stessa, dal momento che, una volta chiusa la compilazione, non è più possibile accedere alla sezione di compilazione della domanda di contributo;

- chiudere la compilazione (Pulsante "Chiudi Compilazione") e confermare tale operazione;

- scaricare sul proprio computer il documento in formato .ST generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, premendo il pulsante "Scarica domanda da firmare digitalmente".

Per ciò che concerne gli "upload", dovrà essere inserita tutta la documentazione che non viene generata dalla piattaforma.

In caso di aggregazione:

- il soggetto partecipante è responsabile della propria domanda e può gestire (inserire, modificare, cancellare) tutti i suoi dati. Il soggetto partecipante alla fine del processo di compilazione chiude definitivamente la domanda, impedendo così ulteriori modifiche;

- il soggetto proponente alla fine del processo (dopo la chiusura della compilazione da parte di tutti i soggetti partecipanti al progetto) chiude definitivamente la compilazione della domanda di contributo;

- successivamente alla chiusura della compilazione da parte del soggetto proponente, ciascun soggetto partecipante presenta la propria domanda.

- successivamente alla presentazione della domanda da parte di tutti i soggetti partecipanti, il soggetto proponente presenta definitivamente la domanda. Il sistema imposta data e ora di chiusura ufficiali della domanda di contributo nel database .

13.3.5 Firma digitale del documento in formato .ST generato in automatico dal sistema informatico.

Una volta chiusa la compilazione, il soggetto proponente dovrà premere sul pulsante "Scarica domanda da firmare digitalmente" e procedere di seguito a salvarla sul proprio computer al fine di apporvi la firma digitale del Legale rappresentante.

Invitiamo ogni utente a seguire attentamente la guida al seguente link: http://www.sviluppo.toscana.it/guida_firma_digitale.

Il documento in formato .ST generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede obbligatorie presenti online, opportunamente compilate e correttamente salvate in fase di redazione online, deve essere, infatti, firmato digitalmente.

La firma digitale deve essere apposta solo ed esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto proponente, il quale è l'unico soggetto titolato a firmare digitalmente il documento in formato .ST di cui sopra.

La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali (per ogni informazione: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>).

I documenti devono essere firmati digitalmente secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo. In particolare, pertanto, le firme devono essere firme elettroniche qualificate basate su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro (per il regolamento italiano "firma digitale").

I documenti devono passare la verifica dei software di firma i cui link sono disponibili sulla pagina di AGID <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>. Non saranno ammissibili documenti firmati con firme elettroniche avanzate non qualificate.

Si evidenzia inoltre che, con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di contributo firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

La firma digitale deve essere validamente apposta e associata in maniera univoca ed esclusiva al documento in formato .ST generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede obbligatorie presenti online, opportunamente compilate e correttamente salvate in fase di redazione online.

Sulla piattaforma di Sviluppo Toscana è presente un tool per la verifica della firma digitale compatibile con l'applicazione europea "Digital Signature Service" (DSS) che al momento della presentazione della domanda firmata, permette di identificare la tipologia di firma utilizzata per una ulteriore verifica da parte del soggetto proponente.

La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, pertanto la firma apposta dovrà essere quella del soggetto che rilascia la dichiarazione.

13.3.6 Caricamento sul sistema informatico del documento firmato digitalmente.

Una volta che i documenti in formato .ST generati in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, sono stati firmati digitalmente come sopra descritto, trasformandosi, quindi, in documenti di tipo .p7m, il soggetto proponente dovrà caricare il proprio documento sul sistema informatico, premendo il pulsante "Carica domanda firmata digitalmente".

13.3.7 Presentazione della domanda di contributo sul sistema informatico e ricezione della email di conferma dell'avvenuta presentazione

Una volta che i documenti in formato .p7m sono stati caricati sul sistema informatico, è necessario presentare la domanda di contributo, premendo il pulsante "Presenta domanda" e confermando tale

operazione. Soltanto queste ultime due operazioni consentono di completare la procedura di presentazione telematica della domanda di contributo. Se non viene seguita questa procedura, la domanda di contributo non si considera presentata telematicamente sul sistema informatico.

La procedura si considera conclusa con la ricezione, da parte del soggetto proponente, della mail di sistema che conferma l'avvenuta presentazione.

13.4 Eventuali informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste contattando l'help desk di Sviluppo Toscana S.p.A. ai seguenti indirizzi:

- assistenzaocmvino@sviluppo.toscana.it (per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)
- supportoocmvino@sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale).

14. Informativa in materia di protezione dei dati personali ex art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati"

14.1 In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

14.2 Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, sopra richiamato, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al presente Avviso è effettuato in qualità di titolari del trattamento da:

- Regione Toscana - Giunta regionale
(dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; PEC regionetoscana@postacert.toscana.it)
- Sviluppo Toscana S.p.A.
(dati di contatto: Viale Matteotti, n. 60 - 50132 Firenze; PEC legal@pec.sviluppo.toscana.it)

ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure inerenti l'Avviso per la presentazione dei progetti "Campagna 2019/2020. Misura OCM Vino Promozione" emanato dall'ente Regione Toscana. A tal fine potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

14.3 Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per gli adempimenti indispensabili per l'istruzione della domanda, e l'eventuale loro mancato conferimento preclude la partecipazione all'Avviso.

14.4 I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. In particolare il trattamento dei dati raccolti avviene a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione." e di Sviluppo Toscana S.p.A. preposti al procedimento e viene effettuato con modalità manuale e informatizzata.

14.5 I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, al MIPAAF, ad AGEA e ad AGECONTROL.

14.6 I dati forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

14.7 Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta

Regionale Toscana.

14.8 Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (artt. 15 e ss. del GDPR), rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati, tramite il canale di contatto dedicato:

urp_dpo@regione.toscana.it

14.9 Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento), seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo:

(<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>)

15. Responsabile del procedimento

15.1 Il responsabile del procedimento è il Dott. Agr. Gennaro Giliberti, dirigente del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione." della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana.

16. Definizione delle controversie

16.1 Tutte le controversie derivanti dal presente decreto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze.